

Holding di comodo

L'applicazione della normativa italiana sulle società di comodo alle holding nazionali che detengono partecipate estere.

Nel 1994, per contrastare il fenomeno delle cosiddette "bare fiscali", fu introdotta in Italia la normativa sulle cosiddette "società di comodo".

La bara fiscale era una società che presentava perdite rilevanti da passata gestione e che veniva praticamente messa in vendita, invece che liquidata, a chi aveva una società che presentava utili rilevanti, in modo da poter utilizzare la perdita riportata per abbattere gli utili.

Erano inoltre diffuse delle società non operative che avevano lo scopo principale di detenere importanti patrimoni mobiliari o immobiliari per separarne la titolarità dalla persona fisica o dalla famiglia.

Anche queste società erano in pratica detassate poiché non avevano utili o questi godevano di particolari esenzioni o benefici fiscali oppure semplicemente avevano dei ricavi 'aggiustati' per poter coprire le spese di gestione e chiudere il bilancio in pareggio.

Per contrastare questi fenomeni elusivi, il legislatore italiano elaborò una normativa che applicava alle società una serie di coefficienti e, se i componenti positivi di reddito risultanti erano superiori a quelli rilevati nel conto economico, allora la società veniva considerata "non operativa" e tassata su un reddito minimo determinato su base di parametri di legge.

Era ed è naturalmente possibile per il contribuente superare la presunzione di non operatività, ma solo in specifiche fattispecie previste dalla legge stessa, quali quella dell'essere una start-up, oppure operante in un settore riconosciuto in crisi e così via.

Per le società operative o immobiliari, i parametri e le presunzioni erano sicuramente più semplici da determinare e calcolare che non per le cosid-

dette società "holding di partecipazione" che detengono per l'appunto solo partecipazioni mobiliari in altre società italiane o in società estere.

Una serie di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate hanno portato alla definizione di alcuni criteri interpretativi della legge che riservano non poche situazioni bizzarre, soprattutto con riferimento alle partecipate estere.

Per la normativa tributaria italiana si definisce società holding quella che ha per oggetto sociale prevalente o esclusivo quello di detenere, sia sotto forma di capitale circolante che di immobilizzazioni, azioni, quote di partecipazioni, strumenti finanziari, similari alle azioni ovvero le quote di partecipazione in società commerciali.

Se abbiamo un'attività esclusiva di questo genere, l'unica istanza di disapplicazione dal regime delle società di comodo è costituita dall'esplicazione delle motivazioni che hanno provocato una mancata o insufficiente erogazione di dividendi o altri redditi assimilati dalle partecipate.

Questa impossibilità delle partecipate può essere conseguenza di un periodo di crisi dell'attività o del settore oppure consistere in una necessità di reinvestimento degli utili conseguiti per attuare un determinato piano aziendale o per ovviare ad un rating creditizio insufficiente per provvedere al regolare funzionamento aziendale.

Le situazioni oggettive potenziali che possono far disapplicare la normativa sono, fra le altre, le seguenti:

- a) mancata distribuzione di dividendi di società che devono far fronte alla copertura di perdite pregresse;
- b) società all'inizio dell'attività o di un nuovo ramo d'azienda;
- c) società operanti in settori in crisi (sia temporanea sia strutturale);
- d) società che siano degli Special Pur-



Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano
www.cinlis.com

pose Vehicles (Spv) e che cioè devono, per esempio, utilizzare i profitti per rimborsare i debiti contratti per la realizzazione del piano industriale della società obiettivo.

La normativa sulle società di comodo si applica alle società holding italiane che detengono partecipazioni in società estere che, pur possedendone i requisiti, non sottostanno alla legge italiana sulle società non operative proprio in ragione del non assoggettamento alla normativa italiana.

Supponiamo di avere una società per azioni italiana che abbia un unico socio (persona fisica residente in Italia) e che sia socio unico di una società estera che a sua volta abbia come unico bene attivo il 100% di un'altra società italiana.

La normativa italiana considera la sub-holding estera come trasparente a fini della disapplicazione della normativa sulle società di comodo perché il contribuente deve spiegare la situazione oggettiva della società operativa italiana.

Se invece la società estera viene considerata "esterovestita" e cioè residente in Italia poiché controllante una società italiana e controllata da soggetti italiani, allora la normativa sulle società di comodo si applicherà direttamente alla società estera come se fosse un soggetto d'imposta italiano.

In caso contrario, il fisco italiano potrà sempre chiedere delle informazioni sul bilancio della partecipata estera per vedere se esistono degli utili

accantonati e non distribuiti.

Se si tratta invece di una società controllata o collegata e domiciliata in Paese o Territorio estero a fiscalità privilegiata (volgarmente detto "paradiso fiscale") allora il problema è duplice.

Se è una società collegata (priva cioè di una partecipazione di controllo o di una influenza dominante, per esempio una società holding svizzera) si ha una determinazione forfetaria del reddito determinato in via presuntiva sulla base di coefficienti di legge e, perciò, non sarà applicabile la normativa sulle società di comodo perché

un'altra norma provvede già al calcolo di un reddito minimo presunto.

Se, invece, si tratta di una controllata, la normativa sulle società non operative non si applica poiché abbiamo un ricalcolo del reddito complessivo della partecipata estera sulla base delle norme italiane.

Se si riesce a dimostrare, tramite interpello preventivo, che la filiale estera ha i requisiti per non essere qualificata come società controllata estera (Cfc), allora la normativa sulle società non operative troverà applicazione in caso di mancanza di redditi dalla partecipata (in poche parole: l'Agenzia è

come il Banco: vince sempre!).


È interessante rilevare, in questo ambito, le situazioni di disapplicazione di "diritto" della normativa sulle società non operative che sono state chiarite molto bene nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 relative al periodo d'imposta chiuso al 31.1.2007.

Queste sono appunto:

- a) le società collegate estere domiciliate o residenti in Paesi e Territori a fiscalità privilegiata per i motivi sopra indicati;
- b) le società holding che hanno delle controllate che non sono considerate come società di comodo;
- c) e, da ultime, le società che hanno, in anni precedenti, presentato ed ottenuto istanza di disapplicazione e che possono continuare a beneficiarne poiché le circostanze oggettive sono rimaste immutate.

In conclusione, l'articolata e complessa normativa sulle società di comodo ha, da un lato, il merito di aver messo fine ad una serie di meccanismi elusivi e di evasione fiscale piuttosto importanti ma, dall'altro, penalizza fortemente le imprese che soprattutto in un periodo come l'attuale, di pesante crisi economica generalizzata, non riescono a produrre un reddito considerato congruo con i parametri fiscali e che pagano una vera e propria imposta patrimoniale sulle attività produttive, che non fa altro che deprimere ancora di più l'attività imprenditoriale.

Lo stesso dicasi per lo svilimento degli incentivi agli investimenti in società estere che rischiano o di essere considerate come italiane, oppure di non poter attuare delle politiche di utilizzo dei profitti realizzati svincolate dai condizionamenti fiscali della casa madre italiana precludendo, per esempio, l'investimento in mercati esteri più promettenti o semplicemente abbassando il costo dei finanziamenti infragruppo. Per questo motivo sono indirettamente penalizzati i Paesi stranieri che, lungi da avere intenzioni di copertura di operazioni elusive, cercano di offrire un ambiente economico favorevole agli investimenti produttivi innovativi provenienti da un tessuto imprenditoriale vario ed interessante come quello italiano.



MEMBER
MINERGIE®

PROGETTIAMO INSIEME!

La vostra casa dei sogni, dimensioni e rifiniture su misura, prezzo accordato e garantito. Contattateci per sopralluoghi e consulenze senza impegno.

Info-Center Ticino
tel. 079 312 8125
ticino@rensch-haus.ch
www.rensch-haus.ch

**RENSCH
HAUS®**

Dal 1876, cultura dell'abitare